

COPIA

STUDIO LEGALE
Avv. LUCA RICCI
Via Luigi Caldieri, 127 - 80128 NAPOLI
Telef./Fax 081.5600493
avv.lucaricci@libero.it



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

2 copie Ricorrente
2 copie Resistente
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Camera Civile
Pretore di Napoli
Cancelliere
L. 12/3/2010 n. 533
Cancelliere

30 GIU 2010
11422/AW
3291
Aw 10/10

Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in funzione di giudice del lavoro, nella procedura cautelare proposta ex art. 700 c.p.c.

TRA

Tiano Anna, rappresentata e difesa dall' Avv. Luca Ricci con il quale elett.te domicilia in Napoli, alla via Calmieri 127, giusto mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente della G. R e legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata c/o Avvocatura Regionale in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;

RESISTENTE

Letti gli atti, a scioglimento della riserva di cui all' udienza del 14.6.2010

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale il 4.5.2010, la sig.ra Anna Tiano deduceva: che aveva presentato in data 12.3.2008 domanda per la stabilizzazione / trasformazione in contratto a tempo indeterminato per il ruolo sanitario quale collaboratore di un contratto a tempo determinato per il periodo dal 16.2.2004 al 15.10.2004 poi prorogato, senza soluzione di continuità e persistente all'attualità; che a tale richiesta proposta a norma dell' art. 81 della legge Regionale n. 1/2008 che prevede la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale veniva disattesa illegittimamente dall' Amministrazione che, con decreto del Dirigente del settore n. 600 del 27 maggio 2009 pubblicato nel BURC n. 36 del 10.6.2009, pubblicando l' elenco degli ammessi, escludeva essa ricorrente motivando " la mancanza del requisito temporale di servizio triennale ".

Tanto premesso e precisando che aveva ampiamente il termine triennale conveniva in giudizio la Regione Campania al fine di sentire accertare il suo diritto ad essere inclusa nel detto elenco degli ammessi alla stabilizzazione, previa disapplicazione sul punto del decreto dirigenziale n. 60 del 27.5.2009, per sentire ordinare la sua inclusione ivi, oltre il rimborso delle spese di giudizio.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Motivava l'adozione della procedura d'urgenza per il pericolo di perdere la possibilità di addivenire alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato "che costituisce una fonte di reddito certa e costante" sia a causa dell'esaurimento dei posti disponibili sia per la data di sbarramento del 31.12.2010 fissata dalla Regione Campania con il decreto n. 29 del 26.3.2010 che ha stabilito i termini di validità delle graduatorie delle procedure di stabilizzazione e i tempi entro i quali accedervi.

Si costituiva nella procedura la convenuta Regione Campania negando l'esistenza del *periculum in mora*.

Nel merito chiedeva il rigetto della domanda persistendo nell'affermazione che al momento della domanda non era maturato il termine triennale nonché la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Al'udienza del 14.6.2010 il giudice riservava la decisione.

In ordine alle condizioni previste dall'art. 700 c.p.c. utilizzato dal ricorrente si osserva come sia prioritario (anche se di pari rilevanza sostanziale con il *fumus boni iuris*) sia l'esame della sussistenza del *periculum in mora*.

Per consentire una tale verifica è innanzi tutto indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Pertanto chi ricorre all'art. 700 c.p.c ha l'onere, sin dall'atto introduttivo al fine di consentire adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità.

Esaminando pertanto l'elemento caratterizzante della procedura, è opportuno premettere qualche precisazione tesa ad identificare congruamente l'elemento del *periculum* che non consente arbitrarie dilatazioni.

Lo schema processuale in parola è prescritto per quelle situazioni di carattere veramente eccezionali nelle quali si impone assolutamente una decisione rapidissima ad evitare danni non solo gravi ma anche irreparabili.

Un discorso particolare va fatto per crediti il cui procrastinato pagamento, ottenuto con l'ordinario giudizio, rappresenta oltre che un'ingiustizia sostanziale una causa di danno

(solo parzialmente compensata dal riconoscimento di rivalutazione monetaria ed interessi) .

Per la loro natura , però , per sé stessi tali crediti sono insufficienti a costituire l' elemento della procedura in parola, ma nello stesso tempo sono elemento che possono assumere rilevanza sulla pregnante situazione del soggetto titolare e della sua famiglia.

Così un licenziamento, la perdita di un reddito di lavoro innegabilmente ha effetti negativi sulla vita del lavoratore e del suo nucleo familiare, stante la destinazione del corrispettivo del lavoro a soddisfare i bisogni di vita dignitosa e serena .

Secondo numerose pronunce, risalenti, nelle controversie di lavoro in cui vengano colpiti diritti del lavoratore costituzionalmente protetti il pregiudizio, sopra tutto in caso di licenziamento, sarebbe *in re ipsa* (cfr. Pret. Forlì-Cesena, 23.6.95; Trib. Genova, 10.6.94; Trib. Roma, 20.5.94; Trib. Milano, 13.5.94; Pret. Roma, 2.11.93; Pret. Subiaco, 1.7.88; Pret. Milano, 24.6.88; Pret. Crotone, 9.5.87; Pret. Milano, 11.12.85; Pret. Milano, 16.10.82; Trib. Milano, 1.7.80; Pret. Roma, 3.5.80; Pret. Torino, 8.11.79).

L'orientamento esprime una peculiare sensibilità e tangibile rispetto per le primarie esigenze dell'individuo che risultano coinvolte, sovente dolorosamente, nelle vicende all'attenzione dei giudici del lavoro. Sentimento viepiù animato dall'apprezzabile intento di garantire quell'effettività di tutela troppo spesso frustrata dalla durata dei procedimenti, ormai insostenibile anche per il rito del lavoro.

Affermare, però, come ritenuto da alcune decisioni, solo per questo un carattere integrativo dell' elemento processuale non sarebbe corretto .

Delicata è , infatti , la questione del *periculum in mora* in materia di controversie relative a rapporti di lavoro subordinato .

Nella maggior parte dei casi in tali giudizi c' è sempre un notevole interesse a decisioni sollecite , trattandosi di provvedimenti che incidono su rapporti di valore primario quale il lavoro che trova significativa e pregnante tutela nella Costituzione .

Tale situazione costituzionale ha giustificato un rito speciale quale quello affidato ai giudici del lavoro, che si differenzia da quello ordinario per maggiore snellezza e rapidità , anche se per l' esorbitante carico di lavoro non si riesce a raggiungere quella auspicata .

Tale preferenza, già accordata in via generale dalla legge, impone che per riconoscersi nell' ambito di tali rapporti il presupposto in parola del pericolo, bisogna che esso sia

particolarmente significativo, sì da compromettere l' interesse primario alla vita del lavoratore e della famiglia .

La più recente giurisprudenza, infatti, ammette il ricorso all'art. 700 c.p.c. anche a tutela dei crediti pecuniari di lavoro, anche se nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della "esistenza libera e dignitosa" presidiato dall'art. 36 della Costituzione (Cass. lav., 2.9.97, n. 8373; Trib. Roma 9.10.97).

Ciò premesso, questo giudicante non può che ribadire il proprio indirizzo, condiviso anche dall'Ufficio, confermando, anche nella specie, la posizione espressa in precedenti decisioni.

Ogni licenziamento, ogni trasferimento, ogni assegnazione di mansioni inferiori, incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro famiglie, colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui. Eppure non ogni licenziamento, non ogni trasferimento, non ogni assegnazione di mansioni inferiori, legittima il ricorso alla procedura d'urgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 c.p.c. ~~cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 c.p.c.~~ come forma alternativa di tutela giurisdizionale.

Appare più conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del *periculum* che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

In tal senso può richiamarsi il principio sancito dalla Corte di Cassazione che sottolinea che " il provvedimento di urgenza ai sensi dell' art. 700 c.p.c. , benché finalizzato a tutelare diritti concernenti un bene infungibile (quale non è il danaro), è ammissibile a tutela di crediti (pecuniari) di lavoro nella misura in cui i relativi proventi siano necessari per assicurare il bene di un ' esistenza libera e dignitosa presidiato dall' art. 36 Cost. , potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti" (Cass. 2.9.1997 n. 8373)

In altri termini l'istante deve fornire elementi ulteriori di gravità, non bastando la mancata percezione della somma dovuta dal datore di lavoro ad integrare l'irreparabilità che giustifica un privilegio temporale di un cittadino rispetto agli altri in riferimento al processo.

Per consentire una tale verifica è innanzi tutto indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Pertanto chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo al fine di consentire adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità.

Tanto premesso in via generale il giudicante prende in considerazione la fattispecie in decisione.

Invero un mancato sollecito riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria con la conclusione temporale del rapporto di lavoro a tempo determinato porterebbe molto probabilmente ad una perdita della chance, essendo fra l'altro l'assunzione condizionata nel tempo al fabbisogno ed alla persistenza delle necessarie risorse economiche.

Va peraltro aggiunto che il periculum in mora è integrato altresì dal fatto che la Regione con decreto n. 29 del 26.3.2010 ha fissato nella data del 31.12.2010 il tempo di validità della graduatoria delle procedure di stabilizzazione ed il termine fino al quale accedervi.

Passando al profilo del fumus boni iuris il giudicante ritiene di dover adottare analoga conclusione favorevole alla ricorrente.

Invero l'affermazione di parte convenuta di mancanza del richiesto elemento temporale triennale è destituita di fondamento giuridico tenuto conto del dettato normativo richiamato.

L'art. 81 della legge Regionale 1/2008 in questione fissa quale condizione per l'inclusione nell'elenco un elemento di carattere temporale con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato.

La trasformazione del tipo di tale rapporto in quello a tempo indeterminato è prevista in relazione a tre profili distinti: 1) i dipendenti che alla data del 31.12.2006 risultano aver presentato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratto di lavoro a

tempo determinato ; 2) coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.6.2006 ; 3) coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni , anche non continuativi nel quinquennio anteriore all' data di entrata in vigore della legge assunti mediante prova selettiva di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Nel caso in esame sono pacificamente escluse le previsioni indicate ai numeri 1 e 3 .

La controversia si concentra sull' interpretazione della seconda ipotesi .

L'Amministrazione regionale ha ritenuto di dover escludere la ricorrente in quanto alla data di presentazione della domanda non sarebbe ancora maturato il termine triennale , mentre la ricorrente sostiene che poteva presentarla , anche nel rispetto dei termini di presentazione delle istanze (45 giorni dalla pubblicazione della legge) anche nel corso della maturazione del triennio che in effetti si realizzava per essa nel aprile 2007 per l' effetto di successive proroghe dell' originario contratto dal 16.2.2004 al 15.10.2004 .

Osserva il Tribunale che la differenza tra le prime due ipotesi è chiara : nel primo caso si prevede un termine triennale già decorso " per aver prestato servizio " e nel secondo un termine ancora da completarsi purchè riferentesi a contratto anteriore al 29.9.2006 (si usa la diversa espressione " che conseguono " senza riferimento temporale ad una data fissa) .

Poichè l' esistenza delle dedotte proroghe dell' originario contratto precedente alla data presa in considerazione dalla legge non sono neppure contestate dalla convenuta la decisione si concentra sulla questione se vadano o meno prese in considerazione le proroghe contrattuali . La soluzione è positiva perché anche in sede di proroghe resta l' identità ontologica dell' originario contratto del quale viene modificata solo la scadenza e quindi essenziale rimane la permanenza di tutti gli effetti del detto contratto originario.

Se così è non può la Regione legittimamente fare esclusivo riferimento alla data della domanda in corso di attuazione del contratto, non potendosi sostenere che la domanda era prematura o inefficace .

L' avente diritto aveva certamente l' interesse tutelato a non far scadere la data finale di presentazione e semmai gli effetti sostanziali erano rinviati al compimento del triennio , decorso il quale soltanto la sua istanza poteva avere gli effetti pratici di partecipare alla selezione alla stabilizzazione .

La domanda va quindi accolta.

Le spese di giudizio di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione all' Avv. Luca Ricci per dichiarazione di fattone anticipo .

P.Q.M.

1) accoglie il ricorso e per l' effetto dichiara il diritto della ricorrente Tiano Anna all' inserimento negli elenchi regionali per la stabilizzazione del personale precario dipendente del Servizio Sanitario Regionale ;

2) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1200,00 di cui euro 1000,00 per onorari con attribuzione .

Napoli, 14/6/2010

Il Giudice del lavoro

Maria Pia Mazzocca

Maria Pia Mazzocca

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTA IN CANCELLERIA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Ogg 14 GIU. 2010

IL CANCELLIERE